



**UNIONE LOMBARDA  
DEI COMUNI DI  
PIADENA E DRIZZONA**

(Provincia di Cremona)



***REGOLAMENTO SULL'UTILIZZO  
DEI PRODOTTI FITOSANITARI***

Approvato con deliberazione n. 3 del 30/03/2010 dell'Assemblea dell'Unione Lombarda dei Comuni di Piadena e Drizzona

IL PRESIDENTE  
f.to Ivana Cavazzini

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE  
f.to Cappelli dr.ssa Carolina

## ***Articolo 1 - Utilizzo dei prodotti fitosanitari***

Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale, regionale e provinciale vigente in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari, chiunque utilizzi, per qualsiasi scopo, prodotti fitosanitari, in prossimità dei centri abitati, deve porre in essere ogni precauzione per assicurare la pubblica incolumità, il rispetto della proprietà pubblica e privata, evitando danni a persone, animali o cose.

Fra i prodotti impiegati, devono essere privilegiati quelli con caratteristiche di minima persistenza ambientale, che hanno intervalli di sicurezza il più breve possibile.

## ***Articolo 2 - Preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari***

Nella preparazione delle miscele per i trattamenti fitosanitari devono essere attuate tutte le cautele al fine di evitare la contaminazione di qualsiasi corpo idrico.

In fase di preparazione e di impiego dei prodotti fitosanitari è obbligatorio utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale.

Il livello di riempimento dell'attrezzatura utilizzata deve essere tale da evitare che la miscela tracimi durante i trasferimenti; il bocchettone di carico deve essere munito di apposito coperchio di tenuta.

E' fatto obbligo di preparare i prodotti fitosanitari nel rispetto della pubblica incolumità e della proprietà pubblica e privata, attenendosi scrupolosamente alle indicazioni espresse sull'etichetta dei prodotti e rispettando i dosaggi e le modalità d'uso prescritte.

## ***Articolo 3 - Prescrizioni per i trattamenti fitosanitari in prossimità dei centri abitati***

Chiunque, nell'effettuare i trattamenti fitosanitari in prossimità di edifici pubblici e privati e relative pertinenze, strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio, orti, giardini, parchi, aree ricreative, centri sportivi e relative pertinenze, è tenuto a rispettare quanto segue:

- a. i trattamenti sono vietati in presenza di vento forte o in condizioni di temperature elevate;
- b. i trattamenti vanno effettuati nelle fasce orarie previste dalla tabella A; al di fuori dalle fasce previste sono vietati i trattamenti per mezzo di atomizzatori e nebulizzatori, sono consentiti solo quelli con lancia a mano;
- c. i trattamenti con atomizzatori e nebulizzatori sono consentiti solo nel rispetto delle seguenti distanze di sicurezza:
  - I. 20 metri dal confine di abitazioni, edifici, luoghi pubblici e privati e loro pertinenze, orti, giardini, parchi, aree ricreative, centri sportivi e relative pertinenze; entro la fascia di 20 metri il trattamento è consentito unicamente con mezzi manuali (lance irroratrici) indirizzando il getto verso il fondo agricolo;
  - II. 10 metri dalle strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio; entro la fascia di 10 metri il trattamento è consentito unicamente con mezzi manuali (lance irroratrici) indirizzando il getto verso il fondo agricolo.

L'operatore, nell'effettuare i trattamenti fitosanitari in prossimità di edifici pubblici e privati e relative pertinenze, strade di proprietà pubblica o di pubblico passaggio, orti, giardini, parchi, aree ricreative, centri sportivi e relative pertinenze, deve adottare tutte le misure atte a ridurre il più possibile il rischio da "effetto deriva", valutando in particolare i seguenti elementi:

- I. la tossicità dei prodotti fitosanitari impiegati (Molto Tossici (T+) Tossici (T) e Nocivi);
- II. la velocità e la direzione del vento;
- III. la presenza o meno sull'atomizzatore di dispositivi atti alla riduzione dell'effetto deriva.
- IV. di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;
- V. di orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio, adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione;

Per le attività agricole diverse dal florovivaismo e dalla coltivazione di piante da frutto, che utilizzano macchine irroratrici i cui getti, in prossimità del terreno, siano direzionati esclusivamente verso lo stesso, è fatta deroga dal rispetto delle distanze previste dal comma 1 lettera c del presente articolo.

In ogni caso e per qualsiasi attività è fatto divieto, durante i trattamenti di cui sopra, contaminare edifici, terreni e cose altrui, persone.

In caso di circostanze contingenti di necessità è possibile chiedere autorizzazioni speciali in deroga alle disposizioni del presente regolamento presentando motivata richiesta agli uffici comunali.

#### ***Articolo 4 – Comunicazioni***

Durante il trattamento e per il tempo di rientro (o tempo di accesso) deve essere esposta, all'ingresso del fondo trattato, opportuna segnaletica indicante il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori e a quelle non adeguatamente equipaggiate, recante la dicitura: "ATTENZIONE! COLTURA TRATTATA CON FITOFARMACI"

Qualora l'etichetta del fitofarmaco non riporti il tempo di rientro questo dovrà essere di almeno 48 ore.

Nel caso in cui debbano essere effettuati trattamenti fitosanitari su fondi che abbiano una distanza inferiore a 20 metri da abitazioni, edifici, luoghi pubblici e privati e loro pertinenze (orti, giardini,...), i soggetti utilizzatori dovranno darne opportuna comunicazione alle persone interessate con un preavviso di almeno 24 ore.

#### ***Articolo 5 - Manutenzione delle attrezzature***

Allo scopo di migliorare l'efficienza delle macchine irroratrici, impolveratrici, fumigatrici la qualità della distribuzione e quindi per ridurre gli effetti negativi sull'ambiente, è fatto obbligo di effettuare periodicamente il controllo e la taratura delle macchine per la distribuzione dei fitofarmaci.

E' vietato lavare le attrezzature per la distribuzione delle miscele nei centri abitati, in prossimità di corsi d'acqua, di pozzi, di fontane, di fossi.

## ***Articolo 6 - Norme di comportamento***

Le miscele residue e i contenitori vuoti (scatole, barattoli, bidoni, sacchetti, ecc.) devono essere smaltiti secondo la normativa vigente alla stregua di rifiuti speciali e quindi non devono essere abbandonati sul territorio o eliminati assieme ai rifiuti urbani,

## ***Articolo 7 - Controlli e sanzioni***

In presenza di pericolo di danno o di effettivo danno a persone animali o cose a causa di comportamenti scorretti o trasgressivi di quanto sopra disposto, chiunque potrà rivolgere denuncia alla Polizia Municipale, la quale è incaricata di controllare l'osservanza delle presenti disposizioni.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni disposte dalle norme speciali in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari e di smaltimento dei relativi contenitori, alle violazioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

## TABELLA A

Fasce orarie in cui è possibile effettuare trattamenti fitosanitari

	<b>Dal 2 Aprile al 15 ottobre</b>	<b>Dal 16 Ottobre al 1 Aprile</b>
<b>Attività Florovivaistiche e coltivazioni alberi da frutto</b>	<b>Prima delle ore 8.00 Dopo le ore 19,00</b>	<b>Prima delle ore 10.00 Dopo le ore 16,00</b>
<b>Attività diverse dal florovivaismo e dalla coltivazione di alberi da frutto</b>	<b>Prima delle ore 8.00 Dopo le ore 19,00</b>	<b>Prima delle ore 10.00 Dopo le ore 16,00</b>